

Disegno di legge “Istituzione della giornata regionale commemorativa nel nome di Giulia, del piccolo Thiago e di tutte le donne vittime di femminicidio”.

**SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA**

SEZIONI	CONTENUTI
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	<p>Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea., con particolare riferimento alla strategia dell'UE per la parità di genere, nel cui ambito si inserisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adesione formale dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul"), che rappresenta la cornice di riferimento per le norme internazionali in questo settore; - l'avvenuta approvazione della Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale.	Il disegno di legge è compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo statale, trattandosi di materia di competenza residuale regionale ai sensi dell'art. 117 quarto comma Cost.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale.	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 5, ai sensi del quale la Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana, e con l'articolo 8, ai sensi del quale la Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica e alla propria sicurezza.
4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione.	Il disegno di legge, come riportato nell'articolo 1, prevede interventi di informazione e sensibilizzazione incidenti in ambiti materiali disciplinati con legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328), legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere) e legge regionale 1 dicembre 2017 n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza).
5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa, né comporta effetti di rilegificazione.
6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	All'esame del Consiglio regionale non risultano presentate proposte di legge vertenti su materia analoga.

7) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.	La materia “politiche sociali” rientra nella competenza residuale delle regioni, a seguito della mancata menzione della materia nell’elenco dell’art. 117 Cost.
8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi	L’intervento normativo prevede che la Giunta regionale promuova iniziative culturali e educative, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, sul tema del femminicidio e della violenza di genere.
9) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici	Il disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che l’Amministrazione regionale provveda all’attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed è corredata da relazione tecnico finanziaria in cui si dà atto che gli interventi saranno inseriti in programmi già in essere nell’ambito degli interventi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere (Missione 12, Programmi 2 e 7, Titolo 1 del bilancio regionale) e, comunque, nei limiti degli stanziamenti già presenti in bilancio.